

2.3 Valori limite di emissione per il Monossido di carbonio (CO)

I valori limite totali di emissione (C) di monossido di carbonio sono stabiliti dall'autorità competente.

3. Disposizioni speciali relative agli impianti di combustione che coinceneriscono rifiuti

3.1 Valori limite di emissione medi giornalieri

Fatta salva la normativa di recepimento della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, nonché di ulteriori normative comunitarie per i grandi impianti di combustione, nelle quali si stabiliscano valori limite di emissione più severi, questi ultimi sostituiranno, per gli impianti e gli inquinanti in questione, i valori limite di emissione (C_{processo}) fissati di seguito. In tale caso le tabelle seguenti sono adeguate ai valori limite di emissione più severi secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri, secondo la procedura di cui al paragrafo C, punto 1, devono essere rilevati i valori medi su 30 minuti.

Per il calcolo della formula di miscelazione di cui all'Allegato 2, paragrafo A, punto 1 si applicano i valori di C_{processo} di seguito individuati.

3.1.1 Combustibili solidi

Sono di seguito individuati i valori di C_{processo} per combustibili solidi, espressi in mg/m^3 come media giornaliera normalizzata alle condizioni specificate al successivo punto B e riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 6% in volume.

Inquinanti	< 50 MWt	da 50 a 100 MWt	da 100 a 300 MWt (2)	> 300 MWt
SO ₂ ⁴ caso generale		850	da 850 a 200 (con decremento lineare da 100 a 300 MWt)	200
combustibili indigeni		o tasso di desolforazione ≥ 90 %	o tasso di desolforazione ≥ 92 %	o tasso di desolforazione ≥ 95 %
NO _x ¹		400	300	200
Polveri totali	50	50	30	30

3.1.2 biomasse

Sono di seguito individuati i valori di C_{processo} per biomasse, espressi in mg/m^3 come media giornaliera normalizzata alle condizioni specificate al successivo punto B e riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 6% in volume.

Ai fini del presente punto, con il termine "biomasse" si intendono quelle definite all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, nonché i rifiuti contemplati all'articolo 3, comma 1, lettera a), punti da 1 a 5.

Inquinanti	≤ 3 MW _t	> 3 - ≤ 20 MW _t	> 20 - ≤ 50 MW _t	> 50 - ≤ 100 MW	> 100 MW _t
SO ₂		200	200	200	200
NO _x		450	300	300	300
Polveri totali	75 ⁽¹⁾	15	15	15	30

(1) Non si applica agli impianti di potenza termica nominale complessiva non superiore a 0,15 MW.

⁴ Fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe per NO_x e SO₂ per gli impianti di coincenerimento esistenti da 100 a 300 MW che utilizzano la tecnologia del letto fluidizzato e bruciano combustibili solidi, purché l'autorizzazione preveda un valore C_{processo} non superiore a 350 mg/m^3 per NO_x e non superiore a 850-400 mg/m^3 (decremento lineare da 100 a 300 MWt) per SO₂.